

persone, le quali hanno subito gli stessi esami, che esercitano le stesse funzioni, a garanzia degli stessi diritti dello Stato, non si debba assolutamente negare quello che è permesso a qualunque libero esercente.

La prego quindi di volere accettare questo mio emendamento, il quale completa il suo pensiero e dà giusto affidamento ad una categoria di impiegati, che altrimenti si considererebbero inferiori alle altre categorie contemplate in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Faccio presente all'onorevole Celesia che una ragione d'ordine morale rispetto all'Avvocatura erariale, consiglia di non accettare il suo emendamento, perchè non è opportuno assumere gli avvocati dello Stato da un ufficio, il quale è di carattere corrispondente a quello dell'Avvocatura erariale.

Prego quindi l'onorevole Celesia di non insistere nel suo emendamento.

CAMERA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA, *relatore*. Anch'io pregherei l'onorevole Celesia di non insistere, perchè, alle ragioni addotte dal ministro del tesoro, va aggiunta questa che è importante: quando si sancì coll'articolo 7 della legge 15 luglio 1906 che si sarebbe presentato un disegno di legge per l'Avvocatura erariale, si stabilì anche che questo disegno di legge avrebbe dovuto essere presentato contemporaneamente al riordinamento ferroviario, a proposito del quale si volle organizzare un Avvocatura di Stato, come era l'Avvocatura erariale.

Questo concetto risponde perfettamente a quello della separazione delle due Avvocature ed oggi non vi è nessuna ragione per tornare indietro, come l'onorevole Celesia, ad onta delle sue buone intenzioni, farebbe, se insistesse nel suo emendamento.

Ad ogni modo la Giunta generale del bilancio per queste ragioni dichiara di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Celesia, mantiene o ritira il suo emendamento?

CELESIA. Capisco quale sarebbe la sorte del mio emendamento, e perciò sarei disposto a ritirarlo; ma vorrei dirne brevemente le ragioni...

PRESIDENTE. Non è possibile; ella deve limitarsi a dichiarare se lo mantiene o lo ritira.

CELESIA. Allora lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Celesia che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo primo del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 2.

« I sostituti procuratori erariali di prima classe laureati in giurisprudenza potranno conseguire, esclusivamente per merito distinto nelle discipline giuridiche e previo parere favorevole della Commissione indicata all'articolo 5, il passaggio nella terza classe dei sostituti avvocati erariali ».

(È approvato).

Art. 3.

« Sono collocati a riposo i procuratori erariali e loro sostituti che abbiano raggiunto settanta anni di età ».

(È approvato).

Art. 4.

« Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio quei funzionari dell'Avvocatura erariale che a giudizio di una Commissione speciale presieduta da un primo presidente di Corte di cassazione e composta, oltrechè dell'avvocato generale erariale, di un procuratore generale di Cassazione, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un presidente di sezione della Corte dei conti, non corrispondano per qualsiasi motivo alle esigenze dell'ufficio.

« La Commissione sarà nominata con decreto Reale proposto dal ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione e cheentino meno di 25 anni di servizio, ma più di 20, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

« A tutti indistintamente oltre le indennità che potranno liquidare a norma di legge sarà accordata, come ulteriore indennità, la somma equivalente allo stipendio di un anno ».